

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

- 1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
- 2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
- 3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. .../2021 vertente tra:

TRA

X, con l'avv....;

- *RICORRENTE*

E

Y;

- *RESISTENTE CONTUMACE*

E

PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

- *INTERVENTORE EX LEGE*

CONCLUSIONI

All'udienza del 5/5/2022, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSA

Con ricorso del 30/07/2021, X ha convenuto in giudizio Y per chiedere che sia dichiarata la loro separazione.

A tal fine ha allegato che le parti hanno tre figli, di cui due minorenni, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate.

Ha, inoltre, prospettato che la fine del matrimonio sarebbe stata causata dal marito, che ha abbandonato la casa coniugale e inflitto alla ricorrente violenze e vessazioni.

Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo dei figli, e che il resistente sia condannato a contribuire al mantenimento dei figli A. e F. con l'importo mensile di € 400.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Domanda di separazione

La domanda di separazione è fondata.

È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., *«la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole»*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).

Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati.

Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle accuse mosse dalla ricorrente al resistente; dall'interruzione della convivenza tra le parti; dal disinteresse mostrato da parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.

2. Richiesta di addebito

La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata.

Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui *«il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio»*.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012).

Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha allegato di aver subito violenze dal marito, producendo copia di un referto medico (doc. 3) e della successiva querela sporta contro di lui (doc. 4).

Dal momento che il resistente non è comparso e non ha giustificato alcun modo le circostanze che emergono dal referto, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda della ricorrente.

Peraltro, tale domanda potrebbe essere accolta anche semplicemente perché la ricorrente ha riferito che il marito ha abbandonato la casa coniugale, e il resistente - non costituendosi - non ha potuto giustificare la circostanza.

Di conseguenza, il Y risulta aver in ogni caso violato l'obbligo di convivenza nascente dal matrimonio.

3. Affidamento dei figli minori

Ai sensi dell'art. 337-ter, co. I e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».

E noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).

Nel caso per cui si procede, vista l'irreperibilità del resistente, occorre disporre l'affido esclusivo alla madre del figlio Fedi, stabilendo altresì che il padre potrà incontrare il minore solo con l'intermediazione dei Servizi Sociali.

4. Mantenimento dei figli

Ai sensi dell'art. 337-ter, Co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».

La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età dei figli e dalle condizioni economiche della madre.

Di conseguenza, il Collegio ritiene che gli importi, peraltro abbastanza esigui, chiesti dalla ricorrente (€ 200 per figlio) siano adeguati per una ragazza maggiorenne e un ragazzo di quindici anni.

5. Spese

Le spese vanno poste a carico del resistente, vista la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- addebita la separazione al resistente;
- affida il figlio minore alla madre, stabilendo che le visite paterne siano organizzate a cura e con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat; pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 100 per spese, € 2.800 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.

Reggio Emilia, 5/5/2022

Il Presidente

Francesco Parisoli

Il Giudice est.

Lorenzo Meoli

Pubblicazione il 11/05/2022